

STATUTO 18 luglio 2017

ARTICOLO 1

Costituzione e Denominazione

È costituita, tra i porti italiani come di seguito rappresentati, l'"**Associazione Porti Italiani**" (**ASSOPORTI**).

Essa è una Associazione di diritto privato senza finalità di lucro disciplinata dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e dalle norme relative agli enti aventi natura associativa senza finalità di lucro.

ARTICOLO 2

Scopi

L'Associazione ha lo scopo di concorrere a mettere in evidenza e rafforzare il ruolo e l'importanza dei porti italiani, nel quadro dell'economia nazionale ed europea e promuovere ogni azione intesa a contribuire alla formazione di una organica e razionale politica portuale e dei trasporti in Italia, in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali ed europei di settore.

L'Associazione ha lo scopo di agevolare lo scambio di buone prassi tra gli Associati e di tutelarne l'interesse collettivo.

A tal fine:

1) offre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli altri Ministeri, e in più generale al Governo e ad ogni altro

organismo della Pubblica Amministrazione, ogni utile consultazione e **collaborazione** in tema di portualità, trasporti e logistica, nell'ambito della politica dei trasporti e, tramite la struttura tecnica associativa collabora con l'organismo di cui all'art. 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s. m. e i.;

2) rappresenta gli Associati ordinari nei rapporti con le organizzazioni sindacali esercitando le funzioni previste dalla legge 84 del 1994 e s. m e i., e dalle altre norme in materia;

3) svolge ogni altro compito che l'ordinamento attribuisce alla rappresentanza unitaria delle Autorità di Sistema Portuale nonché quelli delegati dagli stessi Associati;

4) offre supporto tecnico e coordina gli Associati nell'applicazione delle norme legislative e regolamentari; nell'organizzazione di iniziative promozionali armonizzate di interesse comune a livello nazionale, europeo e internazionale; nell'organizzazione di iniziative formative di interesse comune degli associati o di alcuni tra di essi; nella realizzazione di attività di studio e ricerca di interesse comune di Associati;

5) rappresenta gli Associati nei rapporti con le altre organizzazioni di categoria e con associazioni in genere dei settori marittimo portuali; della logistica e dei trasporti, al fine di promuovere ogni utile sinergia e facilitare lo sviluppo coordinato, armonizzato ed equilibrato del sistema portuale e logistico nazionale, in coerenza con gli indirizzi strategici di

settore;

6) rappresenta ed appoggia unitariamente gli Associati nelle sedi europee ed internazionali in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

7) adotta ogni altra iniziativa e svolge ogni altra attività attinente o comunque connessa al conseguimento dei fini istitutivi;

8) per lo svolgimento delle attività tecniche che precedono Assoporti può avvalersi della collaborazione tecnica di Assoporti Servizi.

ARTICOLO 3

Composizione e rappresentanza degli Associati

Sono Associati ordinari dell'Associazione le Autorità di Sistema Portuale di cui all'art. 6 della Legge n.84 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le Autorità Portuali che sono state mantenute a mente dell'art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 169 del 2016. Sono Associati aggregati gli altri enti di amministrazione, comunque denominati, eventualmente istituiti da una Regione ai fini dell'amministrazione di porti di sua competenza nonché le associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, con sede in Italia che siano interessate alla portualità in generale. Per i nuovi Associati, ordinari e aggregati, l'adesione decorrerà dalle date dell'Assemblea nella quale è stata

deliberata favorevolmente l'adesione.

ARTICOLO 4

Diritti degli Associati

Gli Associati ordinari hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali; di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione. Essi hanno inoltre diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Gli Associati aggregati, in regola con gli obblighi statutari, hanno diritto di ricevere le prestazioni di servizio e ciascun Associato, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione nonché di utilizzare il logo dell'Associazione.

ARTICOLO 5

Doveri degli Associati

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservanza del presente Statuto, nonché l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'attività degli Associati non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, dell'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

In particolare l'Associato ordinario deve:

- 1) partecipare attivamente alla vita associativa;
- 2) applicare convenzioni ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione in conformità alle deliberazioni dei competenti organi associativi;
- 3) non fare contemporaneamente parte di associazioni costituite per scopi analoghi, senza informarne l'Assoporti;
- 4) fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti dall'Associazione stessa, i dati e i documenti necessari o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- 5) versare i contributi Associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.

ARTICOLO 6

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Segretario Generale;
- Il Revisore dei Conti.

Gli organi dell'Associazione ed i relativi componenti, ad esclusione del Segretario Generale e del Revisore dei Conti, non sono ricompensati.

Sono a carico dei singoli Associati partecipanti e degli

organi associativi (ad esclusione del Revisore dei Conti) le spese necessarie per prendere parte alle riunioni dell'Associazione.

Al Presidente verranno rimborsate le spese documentate sostenute nell'interesse dell'Associazione nei limiti delle previsioni del bilancio preventivo approvato con le modalità previste dallo Statuto.

ARTICOLO 7

Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali degli Associati, o da loro delegati, in regola con il pagamento della quota associativa. Pertanto, salvo diversa espressa decisione dell'Assemblea, gli Associati non in regola con il pagamento dei contributi, quantunque ammessi ai lavori assembleari, non hanno diritto di voto. Gli Associati aggregati partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

La delega può essere data anche ad un rappresentante legale di un altro Associato appartenente alla stessa categoria di Associati, ma ogni partecipante all'Assemblea non potrà rappresentare, in totale, più di tre Associati. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, con cadenza almeno bimestrale.

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente dell'Associazione;
- b) nominare il Segretario Generale su proposta del Presidente

e deliberare la revoca del mandato dello stesso Segretario Generale;

- c) eleggere il Revisore dei Conti ed il supplente;
- d) decidere sull'ammissione dei nuovi soci;
- e) decidere sull'esclusione degli Associati per grave violazione degli obblighi associativi;
- f) deliberare sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sul Regolamento di Amministrazione e sul Regolamento di Spesa;
- g) fissare la misura delle quote d'ingresso e dei contributi annuali a carico degli Associati su proposta del Presidente;
- h) individuare il programma di lavoro e gli obiettivi annuali dell'Associazione;
- i) deliberare su ogni materia che sia sottoposta all'Assemblea dal Presidente;
- j) deliberare le modifiche dello Statuto a norma di quanto previsto dall'articolo 15;
- k) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina del liquidatore a norma di quanto previsto dall'articolo 17.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o qualora ne venga fatta richiesta da tanti Associati ordinari che rappresentino almeno un quarto dei voti assembleari.

Le convocazioni dell'Assemblea in sede ordinaria debbono

essere fatte quindici giorni prima della data della riunione e, in sede straordinaria, almeno cinque giorni prima.

L'Assemblea è convocata mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio comunicato dagli Associati all'Associazione;
- ovvero a mezzo telefono o fax o messaggio di posta elettronica, inviati agli Associati rispettivamente al numero di telefono, al numero di fax, o all'indirizzo di posta elettronica comunicati dall'Associato all'Associazione al momento dell'adesione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Con le stesse modalità di cui sopra è altresì comunicato, in via ordinaria almeno 5 giorni prima dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare.

Nelle Assemblee il Presidente può, in caso di motivata urgenza, richiedere la trattazione di argomenti non compresi nell'ordine del giorno o fissare per essi una speciale riunione.

Il Presidente ha facoltà di far assistere alle Assemblee, in qualità di invitati, a titolo consultivo, persone che possono offrire un contributo allo studio ed alla risoluzione dei problemi in esame.

L'Assemblea, salvo quanto previsto dall'articolo 15, è validamente costituita con la presenza della metà degli Associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari. In

seconda convocazione, da prevedersi normalmente nello stesso giorno, è sufficiente la presenza di 1/3 (un terzo) degli Associati che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) più uno dei voti assembleari.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti assembleari, salvo il caso previsto dall'articolo 15.

I voti di ciascun Associato sono determinati proporzionalmente ai contributi Associativi, come determinati dall'Assemblea a mente del successivo articolo 14, comunque con il minimo di 1 voto per ciascun Associato.

L'Assemblea delibera, di norma, a votazione palese. Delibera a votazione segreta su richiesta di almeno un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea stessa.

In caso di votazione palese ed a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal rappresentante legale di un Associato ordinario più anziano per età.

Partecipa ai lavori dell'Assemblea il Segretario Generale che cura la stesura del verbale dell'Assemblea stessa, salvo i casi in cui il verbale sia redatto dal notaio, lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I risultati delle votazioni di cui alle lettere a); b); e c) del presente articolo sono riportati nel verbale della riunione

assembleare in cui si sono tenute, con l'elencazione dei voti di ciascun eletto e non eletto.

ARTICOLO 8

Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale e coordinatore dell'attività dell'Associazione:

- presiede l'Assemblea;
- fissa la data delle riunioni dell'Assemblea, firmando la convocazione ed i relativi ordini del giorno;
- firma gli atti sociali aventi rilevanza esterna ed esercita le funzioni proprie e quelle che gli vengono demandate dall'Assemblea;
- adotta ogni determinazione necessaria al buon funzionamento ed all'armonico sviluppo dell'Associazione dando opportune indicazioni a tale fine al Segretario Generale;
- vigila sull'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea e, in caso di necessità e/o di urgenza, può esercitare i poteri della stessa, salvo riferire per ratifica all'organo collegiale nella sua prima riunione;
- accetta, sentita l'Assemblea, contributi, legati, donazioni e sovvenzioni e vigila sulla loro iscrizione in contabilità;
- ha ogni potere per le operazioni bancarie, apertura di conti correnti bancari e postali, con facoltà di delegare

l'effettuazione di operazioni ordinarie al Segretario Generale, dandone informativa all'Assemblea.

Il Presidente deve essere il rappresentante legale in carica di un Associato ordinario.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono svolte dal rappresentante legale di un Associato ordinario più anziano per età.

In caso di vacanza del Presidente ne assume le funzioni il rappresentante legale di un Associato ordinario più anziano per età fino alla data della prima Assemblea, nel corso della quale deve essere posta all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 9

Delegati

Il Presidente può delegare, valorizzandone le professionalità, proprie competenze ai rappresentanti legali degli Associati ordinari. La delega può essere individuale o congiunta.

Ai rappresentanti legali degli Associati ordinari il Presidente può affidare anche il coordinamento di gruppi di lavoro, composti anche da esterni e/o dai segretari generali delle ADSP per la redazione di documenti da sottoporre all'approvazione del Presidente ovvero dell'Assemblea, secondo le rispettive

competenze.

ARTICOLO 10

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale sovrintende e coordina l'organizzazione e l'attività interna dell'Associazione e cura l'attività amministrativa e contabile, con poteri di spesa per l'ordinario andamento della vita e delle attività dell'Associazione nei limiti delle deleghe affidategli dal Presidente e delle risorse previste nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, nonché delle previsioni dell'apposito regolamento di contabilità adottato dall'Assemblea stessa.

Assiste il Presidente nell'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dell'Associazione e, insieme alla struttura associativa, forniscono il contributo tecnico all'elaborazione delle relative decisioni.

Cura l'applicazione delle delibere adottate dagli organi associativi provvedendo a dare attuazione al programma di lavoro ed agli obiettivi annuali individuati dall'Assemblea ed a quelli affidatigli dal Presidente, avvalendosi, se del caso, per quanto necessario - anche al fine del contenimento dei costi - di risorse umane di singoli associati che, a tal riguardo, rispondono al Presidente ed al Segretario Generale dell'Associazione.

Il Segretario Generale provvede ad informare con regolarità e continuità il Presidente delle attività svolte e riferisce al

riguardo agli Associati in occasione di ciascuna Assemblea e comunque quando opportuno.

Per quanto concerne le attività amministrative e contabili riferisce altresì con cadenza almeno trimestrale al Revisore dei Conti.

Al Segretario Generale è riconosciuta un'indennità fissata di anno in anno nell'ambito del bilancio di previsione, su proposta del Presidente. Se scelto tra i dipendenti dell'Associazione, al Segretario Generale è riconosciuta, per la sola durata dell'incarico, una indennità aggiuntiva alle ordinarie competenze mensili. Al Segretario Generale sono altresì rimborsate le spese documentate sostenute nell'interesse dell'Associazione nella misura massima determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo.

ARTICOLO 11

Revisore dei Conti

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Revisore dei Conti effettivo, nonché un supplente, scegliendoli al di fuori di rappresentanti degli Associati all'Associazione, in una lista di candidati, preferibilmente scelti tra iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti che hanno maturato almeno 4 anni di esperienza come Revisore dei Conti di un ente aderente all'Associazione.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti gli Associati.

Ciascun Associato ordinario può votare per non più di un candidato. Risulta eletto Revisore effettivo il candidato che ottiene il maggior numero di voti e supplente il successivo candidato in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Il Revisore dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea ed al Presidente ogni qual volta lo ravvisi opportuno.

Il Revisore dei Conti assiste alle riunioni dell'Assemblea.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo.

ARTICOLO 12

Durata delle cariche

Il Presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile una sola volta per un altro mandato.

Il Segretario Generale dura in carica due anni ed è rieleggibile. In ogni caso con la cessazione della carica del Presidente cessa anche la carica di Segretario Generale.

Il Revisore dei conti dura in carica tre anni ed è

rieleggibile una sola volta per un altro mandato.

ARTICOLO 13

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di ammissione e dai contributi annuali degli Associati, fissati dall'Assemblea a mente del successivo articolo 14;
- dai contributi, legati, donazioni, sovvenzioni e proventi vari consentiti dalla legge.

Durante la vita dell'Associazione, salvo diverse ed obbligatorie disposizioni di legge, non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve.

ARTICOLO 14

Contributi associativi

Le quote di ammissione devono essere versate al momento dell'adesione alla Associazione.

I contributi annuali devono essere versati, salvo motivate eccezioni, nel primo quadrimestre dell'anno cui si riferiscono.

I contributi Associativi sono determinati dall'Assemblea su proposta del Presidente.

ARTICOLO 15

Revisione dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei voti attribuiti agli Associati ordinari dell'Associazione, su proposta del Presidente o su domanda della maggioranza degli Associati ordinari dell'Associazione.

ARTICOLO 16

Sede dell'Assoporti

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via dell'Arco de' Ginnasi 6. La sede potrà essere trasferita in altro indirizzo in Roma su decisione dell'Assemblea.

ARTICOLO 17

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore, le modalità della liquidazione e la devoluzione dell'attivo residuo sono decisi dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei voti attribuiti agli Associati ordinari dell'Associazione.

In ogni caso di scioglimento il patrimonio netto residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto esclusivamente ad altra/e

associazione/i con finalità analoghe ovvero aventi fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 18

Gli Associati hanno diritto di recesso dall'Associazione, con un preavviso di 6 mesi e con il solo pagamento dei contributi associativi maturati, senza penalità e senza diritti sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 19

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il Presidente

Il Segretario